

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2003

che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce taluni divieti in materia di alimentazione degli animali. Mediante un provvedimento transitorio, il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 270/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 non si applichi a uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione che determina lo statuto dello Stato membro riguardo alla BSE e fino a che le disposizioni comunitarie relative all'alimentazione degli animali in rapporto all'EST non siano state effettivamente applicate nello Stato membro.
- (2) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti della somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2002/248/CE della Commissione ⁽⁶⁾, stabilisce il divieto di utilizzare proteine animali trasformate per animali di allevamento ingrassati o allevati per la produzione di cibo. Tuttavia in talune condizioni il divieto non si applica a numerose proteine animali trasformate come farine di pesce, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico il cui uso non presenta un rischio di EST né ostacola i controlli delle proteine suscettibili di comportare un rischio di EST.
- (3) La decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, riguardante misure di controllo richieste per l'applicazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure protettive riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo

dalla decisione 2002/248/CE, stabilisce le condizioni per l'uso di proteine animali trasformate nell'alimentazione non coperta dal divieto previsto dalla decisione 2000/766/CE.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽⁹⁾, stabilisce norme per la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione di sottoprodotti animali, comprese le condizioni per il loro uso nell'alimentazione degli animali. Questo regolamento è entrato in vigore il 1º maggio 2003.
- (5) Tenendo conto del fatto che è possibile, sebbene difficile, distinguere tra farine animali ed altre proteine animali trasformate suscettibili di comportare un rischio di EST e che il regolamento (CE) n. 1774/2002 introduce nuove disposizioni sui controlli di tutte le proteine animali trasformate, si dovrebbero semplificare le condizioni relative all'uso di farine di pesce stabilite nella decisione 2001/9/CE.
- (6) Il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha indicato, nel suo parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio tra le specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulla base scientifica per bandire le proteine animali dai mangimi per tutti gli animali d'allevamento, che non esiste alcuna prova della comparsa naturale di EST negli animali d'allevamento non ruminanti destinati all'alimentazione umana, ad esempio, i suini e il pollame.
- (7) Proteine animali provenienti da tali animali d'allevamento non ruminanti sono attualmente proibite o limitate in base alle decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE in quanto non possono differenziarsi da proteine proibite per ruminanti con prove correnti. Tuttavia, talune proteine non mettono a repentaglio il controllo delle proteine animali trasformate potenzialmente infettive negli alimenti per animali; di conseguenza sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il loro impiego nell'alimentazione animale.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 22.⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.⁽⁴⁾ GU L 42 del 15.2.2002, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.⁽⁶⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71.⁽⁷⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.